



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI addi.....
 Atti della Provincia di Trento
 Non soggetta alla registrazione della Corte dei Conti.
 Registro..... Foglio.....
 IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

43

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 11600

Prot. n. 55 - Parchi

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

OGGETTO: Delibera di istituzione del biotopo di interesse provinciale denominato "Masi Carretta" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 - Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno 6 ottobre 1989 ad ore 9.00

nella sala delle Sedute,

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

in seduta ordinaria sotto la presidenza del

Presidente: **Marlo Malossini**

- presenti: {
- l'assessore sostituto: **Walter Micheli**
 - gli assessori effettivi: **Gianni Bazzanella**
Aldo Degaudenz
Tarcisio Grandi
Remo Jori
Erminio Lorenzini
Vigilio Nicolini
Riccardo Ricci
Giorgio Tononi

Esente da imposta di bollo a sensi dell'art. 16 della Tabella allegata B) del D.P.F. 26 ottobre 1972, n° 642 e s.m.

Assenti gli assessori effettivi: =====

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti **Franco Zeni**.
 Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta **Renzo Leonardi**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Relatore comunica:

la Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo Tridentino di Scienze Naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

La Legge 14 del 23 giugno 1986, distingue i Biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 23 giugno 1986 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al Piano Urbanistico Provinciale.

In data 24 maggio 1988 ed ai sensi dell'art. 5 della precitata legge, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto al Comitato Provinciale per l'Ambiente il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Masi Carretta", situato nel C.C. di Pieve Tesino.

La torbiera "Masi Carretta" riveste un notevole interesse botanico per la presenza di associazioni vegetali rare (Sphagnetum Magellanicum, Valeriano-Filipenduletum), e di alcune specie palustri presenti in pochissime altre località, come Lepidotis inundata, Scheuzeria palustris.

L'area riveste inoltre grande interesse faunistico per la presenza di numerosi artropodi esclusivi di questi luoghi, e come luogo di riproduzione della Rana rossa (Rana temporaria).

Nella zona sono presenti, durante il periodo riproduttivo, numerose specie di uccelli, tra i quali il Francolino di monte, il Picchio nero, la Civetta nana, la Cincia bigia alpestre, il Ciuffolotto, lo Sparviere,

e il raro Falco pecchiaiolo.

La suddetta area è idonea per la ricerca scientifica e per l'educazione, ed offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini.

In data 19 settembre 1988 ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 14, l'Assessore al Territorio ed all'Ambiente ha inviato al Comune di Pieve Tesino, al Comprensorio Bassa Valsugana, ed al Comitato Agricolo comprensoriale Bassa Valsugana gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, perchè potessero esprimere il parere di competenza.

Gli enti interpellati, escluso il C.A.C., che esprimeva parere negativo, non inviavano alcuna risposta alle richieste di parere nonostante i ripetuti solleciti.

In data 6 giugno 1989 il Comitato Provinciale per l'Ambiente, non riteneva sufficienti le motivazioni del C.A.C. che facevano riferimento ad una possibile futura utilizzazione agricola dell'area in contrasto con la tutela del biotopo, e decideva di attenersi al Progetto di definizione naturalistica e catastale presentato, proponendo alla Giunta Provinciale l'individuazione del biotopo "Masi Carretta" per una superficie totale di circa ha 3, come dagli allegati atti progettuali, parte integrante di questa delibera, ed i relativi vincoli di tutela.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n.14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

ART. 1 - Ai sensi della legge provinciale n. 14, 23 giugno 1986, sono sottoposte a vincolo di biotopo le seguenti pp. ff. site nel C.C. di Pieve Tesino:
*4889, * 4895, *4896/1, *4896/2, *4896/3,

*4898/1, *4898/2, 4899, 4900, *4902/4, 4902/5,
4902/6, *4902/7,
* particelle solo parzialmente comprese nel
biotopo.

ART. 2 - L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali in particolare l'agricoltura, per cui è permesso:

- l'utilizzo a prato pascolo delle aree al di fuori delle zone umide.

Per la conservazione, il recupero ambientale, la fruizione pubblica del biotopo potranno essere attuati tutti gli interventi previsti da uno specifico piano interdisciplinare, approvato dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'adozione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 14, 23 giugno 1986:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere, e la revoca del diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse;

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici o di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali, a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche, che possano innescare fenomeni di eutrofizzazione o alterare in

modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque come specificatamente indicato in allegato;

- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il Servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere per diporto;
- la balneazione e l'uso di natanti;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nelle zone protette al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;

ART. 3 - L'individuazione di cui all'art. 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio, da definire con successiva deliberazione.

ART. 4 - la relazione naturalistica, l'allegato indicante diserbanti, concimi e trattamenti di cui si vieta l'impiego, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera;

ART. 5 - il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernente l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

.....

/rg

Per copia conforme all'originale

Trento.

- 6 GIU. 1990



IL DIRIGENTE SOST.
Marco Moreschini

Adunanza chiusa ad ore 10.00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mario Malossini

IL DIRIGENTE GENERALE
Franco Zeni

IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi



SERVIZIO ENTRATE E CREDITO

Esercizio finanziario 19.....
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al capitolo
..... del Bilancio 19.....
(n. accertamento.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento,.....

IL DIRIGENTE
Franco Debiasi

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19... 89
Visto e prenotato l'impegno al capitolo.....
..... del Bilancio 19.....
(n. impegno.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento, 2 ottobre 1989

IL DIRIGENTE SOST.
~~Piergiorgio Pegoretti~~
Eulvia Deaposi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dirigente, su attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata riportata per oggetto nell'elenco pubblicato all'albo della Provincia dal giorno 8 ottobre 1989 al giorno 10 ottobre 1989 .

COMUNE DI PIEVE TESINO-PROVINCIA DI TRENTO

Il sottoscritto Bombasaro Sergio, Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune dall'11.6.1990 al 26.6.1990 e così per quindici giorni consecutivi.

Pieve Tesino, 27.6.1990

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sergio Bombasaro

IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi



Per copia conforme all'originale

Trento.

6 GIU. 1990

IL DIRIGENTE SOST.
Franco Moreschini

ALLEGATO

Si vieta l'uso di prodotti gravemente lesivi dell'equilibrio biologico, in particolare:

- per i diserbanti : non sono ammessi tutti i diserbanti e i prodotti a base di simazina, e tutte le atrazine in genere, tollerati sono quelli con prodotti non residuali.



- per le concimazioni: non sono ammessi i concimi organici ed inorganici fortemente inquinati da metalli pesanti. Fatto salvo quanto sopra sono ammissibili tutti i concimi organici.

Per i concimi inorganici si deve dare la precedenza alle fosforiti, al nitrato ammonico ed al cloruro potassico; occorre inoltre eliminare completamente le disinfezioni del terreno.

- trattamenti : non sono ammessi i prodotti a base di captano e vinclozolin, occorre ridurre al minimo la deriva, con uso di lance e attrezzature adeguate; eliminare i topicidi: la lotta è consentita solo con esche al "clorofacinone".

Le presenti indicazioni possono venir modificate in funzione delle eventuali disponibilità, da parte dell'industria, di prodotti non inquinanti.

PARTE INTEGRANTE DI CUI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERAZIONE N° 11600 D.D. - 6 OTT. 1989

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
F.to — Mario Malossini —

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to — Franco Zeni —

IL DIRIGENTE
F.to — Renzo Leonardi —

FEDELTÀ CONFORME ALL'ORIGINALE

11 OTT. 1989



IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi